

Codice A14000

D.D. 18 giugno 2019, n. 492

D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 - Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016 - Approvazione stipula convenzione con A.S.L. CN2

Vista la deliberazione n.39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. n. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa ai sensi dell'art 3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico e amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL CN 2 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra.

Ritenuto opportuno stipulare con la suddetta ASL un'apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dott.ssa Daniela VAIRA, Collaboratore amministrativo esperto coordinatore e referente della S.O.S. Patrimoniale, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificato in convenzione.

Assunta agli atti la nota con la quale l'ASL in parola ha verificato e acquisito con l'interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 12 mesi.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 29 della L.R. 28.7.2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017, con l'ASL CN2 ai fini della collaborazione della dipendente dott.ssa Daniela VAIRA, Collaboratore amministrativo esperto coordinatore e referente della S.O.S. Patrimoniale, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificato in convenzione;

- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 12 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema della determinazione citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Regionale
Danilo Bono

Il Responsabile di Settore
Leonello Sambugaro

Allegato

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017, per la collaborazione della dott.ssa Daniela VAIRA nell'ambito della Direzione Sanità-Settore Politiche degli Investimenti.

Premesso che:

la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, del mantenimento e recupero della salute della popolazione, anche grazie a forme di collaborazione inerenti a tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

la Legge Regionale n. 16 del 29.7.2016, all'articolo 16 espressamente prevede:

- 1) che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1);
- 2) che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);
- 3) che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 7.12.2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra con Deliberazione n. 211 del 24/05/2019 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

Tra

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, Dott. Danilo Bono, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis;

e

L' Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra (C.F./P.IVA 02419170044) nella persona del Direttore Generale Dr Massimo Veglio, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno lo specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente ad attività di studio, approfondimento e ricerca riguardante il patrimonio delle ASR del Piemonte e che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

Supporto al Settore Politiche degli Investimenti nell'istruttoria delle pratiche relative al patrimonio sanitario e delle relative procedure.

2 Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti, della Dott. ssa Daniela Vaira (di seguito "la Collaboratrice") dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba Bra in qualità di Collaboratore amministrativo esperto coordinatore, e referente della S.O.S. Patrimoniale.

3. L'assegnazione temporanea della Collaboratrice ha la durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, con monte ore mensile non superiore a 20 (venti).

L'assegnazione prevede l'impiego della summenzionata dipendente presso il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea, la Collaboratrice è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..

6. La Collaboratrice rimarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN2 Alba Bra. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della dipendente all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. La Collaboratrice rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni affinché i rispettivi àmbiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita la Collaboratrice all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione, la Collaboratrice è inserita, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali della collaboratrice qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Collaboratrice è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità
Dr Danilo Bono
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale dell' ASL CN2 Alba Bra
Dr Massimo Veglio
(firmato digitalmente)